



## *Consiglio regionale della Calabria*

XII LEGISLATURA

33<sup>^</sup> Seduta

Lunedì 27 novembre 2023

Deliberazione n. 237 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Modifica delle leggi regionali n. 20/1992 e n.25/2013. Disposizioni in materia di Forestazione.

Presidente: Pierluigi Caputo

Consigliere - Questore: Ernesto Francesco Alecci

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 22, assenti 9.

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i quattro articoli, che sono approvati per come emendati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n.240/12<sup>^</sup> nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 22, a favore 22 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Caputo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE: f.to Alecci

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 29 novembre 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 237 del 27 novembre 2023

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI N. 20/1992 E N. 25/2013.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTAZIONE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 novembre 2023.

Reggio Calabria, 29 novembre 2023

IL PRESIDENTE  
(Pierluigi Caputo)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge regionale mira a modificare gli articoli 25 e 26 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) al fine di confermare che il personale di cui al comma 5, dell'articolo 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, giusto decreto del dipartimento Forestazione della Regione Calabria n. 17179 del 21 ottobre 2004, è ricompreso tra quello preposto all'esecuzione degli interventi di cui legge regionale n. 20/1992. Inoltre, con le previsioni dell'articolo 2 si interviene per rendere impiegabili in seno ad Azienda Calabria Verde i lavoratori tuttora rientranti nel bacino di cui alle leggi regionali n. 40 del 2 agosto 2013 e n. 5 del 13 giugno 2008.

La presente modifica di legge intende consentire l'utilizzo di tali unità lavorative in attività esecutiva di cantieristica forestale, lotta attiva agli incendi boschivi, contrasto al dissesto idrogeologico, oltre che rispondere alla soluzione d'occupazione a tempo determinato, che vedrà occupati tali lavoratori per un numero di giornate lavorative fissate nel limite massimo di spesa del contributo annuale omnicomprensivo fisso annuo pari a 11.157,24 euro. La spesa complessiva, in ogni caso, è pari a quella attualmente stanziata sui capitoli di bilancio regionale, a titolo di sussidio per i medesimi lavoratori.

Inoltre, l'articolo 2 attua il trasferimento in seno ad Azienda Calabria Verde dei lavoratori idraulico-forestali dipendenti degli undici consorzi di bonifica commissariati con legge regionale n. 39/2023; anche in tal caso, l'esigenza è quella di utilizzare tali unità in attività esecutiva di cantieristica forestale, lotta attiva agli incendi boschivi, contrasto al dissesto idrogeologico.

Tale ultima previsione trova già copertura finanziaria nei piani annuali di forestazione, il cui piano finanziario ammonta a complessivi 127.700.000,00 euro, comprensivo del programma di cui all'ex fondo sollievo, già parzialmente destinato agli undici consorzi di bonifica predetti per le attività di forestazione da realizzarsi con gli operai idraulico-forestali in forza presso i consorzi medesimi.

Gli operai idraulico-forestali interessati dalla presente disposizione sono i dipendenti a tempo indeterminato dei consorzi di bonifica alla data del 31 dicembre 2022 e, in parziale deroga al comma 6 dell'articolo 36 della legge regionale n. 39/2023 sono trasferiti ad Azienda Calabria Verde piuttosto che al



## *Consiglio regionale della Calabria*

Consorzio di bonifica della Calabria, mantenendo l'inquadramento previdenziale e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative.

Il testo si compone di quattro articoli e non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Nello specifico:

- l'articolo 1 reca la modifica dell'articolo 13 della legge regionale 20/1992;
- l'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 25/2013;
- l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria;
- l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore anticipata, scelta operata al fine di dare immediata esecuzione alle norme modificative ivi introdotte e dare risposta ai tanti lavoratori interessati all'intervento normativo.

### RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge non produce oneri a carico del bilancio regionale, atteso che trattasi di modifiche meramente ordinamentali.

La modifica di cui all'articolo 2 mira a rendere occupabili, in seno ad Azienda Calabria Verde, i lavoratori tuttora rientranti nel bacino di cui alle leggi regionali n. 40/2013 e n. 5/2008, per un numero di giornate lavorative fissate nel limite massimo di spesa del contributo annuale omnicomprensivo fisso annuo pari a 11.157,24 euro. La spesa complessiva, in ogni caso, è pari a quella attualmente stanziata sui capitoli di bilancio regionale, a titolo di sussidio per i medesimi lavoratori.

Inoltre, l'articolo 2 attua il trasferimento in seno ad Azienda Calabria Verde dei lavoratori idraulico-forestali dipendenti degli undici consorzi di bonifica commissariati con legge regionale n. 39/2023; anche in tal caso, la previsione trova già copertura finanziaria nei piani annuali di forestazione, il cui piano finanziario ammonta a complessivi 127.700.000,00 euro, comprensivo del programma di cui all'ex fondo sollievo, già parzialmente destinato agli undici consorzi di bonifica predetti per le attività di forestazione da realizzarsi con gli operai idraulico-forestali in forza presso i consorzi medesimi.



## Consiglio regionale della Calabria

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 – Oneri finanziari:

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Modifiche alla legge regionale n. 20/1992. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	0,00 €
2	Modifiche all'articolo 11 della l.r. 25/2013. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	0,00 €
3	Clausola di invarianza finanziaria.	//	//	0,00 €
4	Entrata in vigore	//	//	0,00 €

#### Criteri di quantificazione degli oneri:

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, atteso che trattasi di norma di carattere ordinamentale.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Indicare nella tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio regionale di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale;



## *Consiglio regionale della Calabria*

- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista;
- altre forme di copertura.

Missione/Programma/ Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Missione	0,00 €	0,00 €	0,00 €

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 1

*(Modifica della l.r. n. 20/1992)*

1. Alla legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 dell'articolo 25, è aggiunto il seguente periodo: "Agli stessi si aggiunge il personale di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005), il cui numero è riportato nel decreto n. 17179 del 21 ottobre 2004 del Dipartimento Forestazione della Regione Calabria.";

b) al comma 1 dell'articolo 26, dopo le parole: "convertito dalla legge 4 agosto 1984, n. 442", sono aggiunte le seguenti: "e di cui alla legge regionale n. 8/2005," ed alla fine del medesimo comma, le parole: "31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2023".

### Art. 2

*(Modifica dell'articolo 11 della l.r. n. 25/2013)*

1. All'articolo 11 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"e) di cui alle leggi regionali 2 agosto 2013, n. 40 (Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati) e 13 giugno 2008, n. 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008), che non sia stato contrattualizzato o stabilizzato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico). Il personale di cui al primo periodo, previa istruttoria a seguito di manifestazione di interesse a cura del dipartimento competente in materia di lavoro e welfare:

1) è assunto da Azienda Calabria Verde con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero di giornate annuali determinate nel rispetto del limite di spesa pari al contributo individuale omnicomprensivo fisso annuo di 11.157,24 euro;



## *Consiglio regionale della Calabria*

2) è inquadrato nel livello degli operai qualificati ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

La Regione sostiene la contrattualizzazione predetta, trasferendo ad Azienda Calabria Verde il contributo di cui al numero 1) a valere sulle risorse allocate alla Missione 15, Programma 03 (U.15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, nel limite massimo di autorizzazione annuale di spesa.

f) a tempo indeterminato del comparto idraulico-forestale, trasferito a decorrere dal giorno 1 dicembre 2023 dagli undici consorzi di bonifica commissariati ai sensi della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 (Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale), in servizio alla data del 31 dicembre 2022, che mantiene l'inquadramento previdenziale e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative.”.

### Art. 3

#### *(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 4

#### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.